

COMUNE DI AMPEZZO

STATUTO

Approvato con delibera consiliare n. 41 del 27.11.2004.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 LA COMUNITÀ AMPEZZANA

1. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità ampezzana l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.
2. Nella cura degli interessi della comunità ampezzana, che si riconosce in una chiara identità friulana, gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché essa conservi, nel processo di sviluppo e rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.
3. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della comunità ampezzana, gli organi del Comune curano, proteggono ed accrescono le risorse naturali ed ambientali che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle fruibili dai cittadini, per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.
4. La comunità ampezzana esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.

Art. 2 AUTONOMIA STATUTARIA

1. L'attribuzione alla comunità ampezzana della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo statuto ed i regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune rappresenta la comunità di Ampezzo nei rapporti con lo Stato, con la Regione Friuli Venezia Giulia, con la Provincia di Udine e con gli altri Enti e soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Art. 3 LO STATUTO

1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

2. Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio Comunale, costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità;
3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.
4. Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle comunità rappresentate.
5. La conoscenza dello statuto da parte dei cittadini sarà assicurata nelle forme previste dalla legge.

Art. 4 IL RUOLO

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto ed i primari principi generali affermati dall'ordinamento.
2. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunità ampezzana ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.
3. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari ad assicurare pari dignità ai cittadini, al di là di ogni differenza di sesso, di condizione, nazionalità e razza, e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità ampezzana.
4. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.
5. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste.
6. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.
7. L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.
8. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione della sua dirigenza.
9. Il Comune promuove tutte le iniziative aventi riflessi sul piano della reciprocità delle esperienze, in particolare i gemellaggi con altri Comuni d'Italia nonché di entità statuali confinarie.
10. Il Comune, in considerazione delle normative comunitarie di sostegno economico delle aree marginali e della omogeneità socio-economica della montagna, auspica una più razionale ed omogenea suddivisione del territorio regionale.
11. Il Comune riconosce le Pro Loco "e le associazioni tra le stesse" come strumento di promozione dell'attività turistica di base, pertanto come l'Ente di riferimento tecnico necessario in materia: ne sostiene e favorisce le attività assicurando l'uso agevolato di strutture, servizi ed impianti anche mediante apposite convenzioni.

12. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, negli organi collegiali, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.
13. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.
14. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la consistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.
15. Il Comune esercita, di norma, direttamente le funzioni proprie e quelle che gli sono delegate e/o attribuite dallo Stato o dalla Regione.
16. Il Comune assume la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana quale principio fondamentale della propria identità storica e base dell'autonomia speciale e ne promuove lo studio, l'uso e la diffusione nel rispetto delle norme statali e regionali.
17. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:
 - a) dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari regolarmente soggiornanti, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune e a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costitutivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
 - b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
 - c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
 - d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
 - e) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
 - f) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi;
 - g) garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
 - h) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
 - i) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
 - j) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi;
 - k) il Comune salvaguarda gli interessi dei contribuenti anche con l'adeguamento dei propri regolamenti, relativi all'imposizione tributaria e fiscale, ai principi di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie, di dovere di informazione del contribuente, di conoscenza, chiarezza e motivazione degli atti e di semplificazione e tutela dell'integrità patrimoniale. Per ulteriori specificazioni di tali principi si rinvia all'adozione di un regolamento comunale in materia.

Art. 5

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il territorio del Comune si estende per kmq 73,61, confina con i Comuni di Forni di Sotto, Sauris, Socchieve.
2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in piazza Zona Libera 1944 n. 28.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per motivate esigenze.
4. All'interno del territorio del Comune di Ampezzo non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 6 CARATTERISTICHE COSTITUTIVE

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.
2. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.
3. Il Comune può modificare, con la volontà dei propri cittadini e quello dei Comuni vicini, in modo paritario, nella forma della fusione, i propri confini geografici.
4. La sede del Comune è posta in Ampezzo - piazza Zona Libera 1944 e può essere modificata soltanto con atto del Consiglio Comunale; possono essere dislocate delegazioni diverse per le esigenze dei cittadini in relazione alle dimensioni che potranno essere modificate ai sensi del comma 3. Allo stesso vengono riconosciuti come atti propri della storia della comunità ampezzana la documentazione conservata presso l'Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione nella sede di Udine.

Art. 7 STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "Comune di Ampezzo".
2. Lo stemma del Comune è come descritto dal decreto del Presidente della Repubblica datato 21.03.1974.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
5. L'uso dello stemma potrà essere autorizzato anche per fini culturali e promozionali, previa formale richiesta da parte delle Associazioni, sodalizi od altri enti per manifestazioni e pubblicazioni a cui il Comune partecipa anche sotto forma di patrocinio.

Art. 8 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 9
PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la provincia di Udine, con la regione Friuli Venezia Giulia ed la Comunità Montana della Carnia.
3. Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civile, economica e sociale della propria comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio, avvalendosi delle risorse economiche di qualsiasi provenienza.

Art. 10
POTESTA' REGOLAMENTARE

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune la cui approvazione e modifica è di competenza del Consiglio Comunale, tranne i casi in cui la legge non disponga diversamente.
2. I regolamenti, approvati dall'organo competente, entrano in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione. Il testo regolamentare sarà accessibile a chiunque intenda consultarlo.
3. I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione entreranno in vigore contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di cui al comma precedente, se non diversamente stabilito nel regolamento stesso o da singole disposizioni di legge disciplinanti la materia regolamentata.
4. Sino alla modifica o all'adozione di nuovi regolamenti restano in vigore quelli vigenti purchè non in contrasto con il presente Statuto.

Art. 11
POTESTA' SANZIONATORIE

1. Il comune con proprio regolamento stabilisce l'ammontare delle sanzioni amministrative da applicare per le contravvenzioni alle disposizioni di regolamenti o di ordinanze nel caso in cui la legge non disponga altrimenti.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo I
Organi e loro attribuzioni

Art. 12
ORGANI

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

Art. 13

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.
4. I componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro propri nei confronti del Comune e parimenti devono astenersi quando si tratti di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al secondo grado, o del coniuge o di conferire impieghi ai medesimi. Il divieto di cui al presente comma comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche al Segretario Comunale.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal Segretario.
6. La gestione delle delibere (pubblicazione, attestato di esecutività, attestato di conformità all'originale) viene affidata ad un dipendente appositamente incaricato.

Art. 14

CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico - amministrativo dell'organo consiliare.
5. Il consiglio , se nega la ratifica delle deliberazioni giuntali di propria competenza o riscontra la decadenza delle stesse per decorrenza dei termini, adotta i provvedimenti necessari per la salvaguardia delle situazioni giuridiche, sorte a seguito di detti atti.

ART. 15

SESSIONI E CONVOCAZIONI

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria, straordinaria o urgente. Le sessioni ordinarie sono tenute entro la data stabilita dalle norme vigenti, per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, nonché per l'approvazione delle linee programmatiche.

2. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 7 giorni dopo la prima.
3. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo i casi particolari eventualmente previsti dal Regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
4. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
5. Le sedute del Consiglio Comunale sono valide se intervengono, in prima convocazione, almeno 6 Consiglieri più il Sindaco, in seconda convocazione le sedute sono valide se intervengono 4 Consiglieri più il Sindaco.
6. In caso di dimissioni, impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.
7. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale stabilisce le modalità ed i termini relativi alla convocazione, all'Ordine del Giorno, alla documentazione inerente le pratiche da trattare.
8. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Sindaco.

Art. 16

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.

Art. 17

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con il regolamento del Consiglio Comunale.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Art. 18

CONSIGLIERI

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I consiglieri comunali che non intervengono a tre sessioni consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da

parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 19 DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestono particolare rilevanza per l'attività dell'Ente.
3. I consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputino opportuno, tranne i casi in cui l'astensione risulti obbligatoria per legge.
4. I consiglieri comunali, nel corso delle sedute del Consiglio e delle Commissioni istituite, possono esprimersi in lingua friulana. Le modalità per l'esercizio di tale diritto e per garantire la comprensione sono stabilite dal regolamento comunale.
5. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
6. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
7. Gli atti di sindacato ispettivo che non ricevono risposta entro 30 giorni dalla presentazione vengono affissi all'albo pretorio sino ad avvenuto successivo adempimento.
8. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
9. Nel caso di mancata elezione del domicilio essa si intende fatta presso la Segreteria Comunale.

Art. 20 GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti da due o più componenti a tale scopo:
 - a) entro otto giorni dalla seduta di insediamento e convalida del Consiglio Comunale neo eletto, od entro otto giorni dalla surrogazione i Consiglieri sono tenuti a dichiarare per iscritto, alla segreteria comunale, a quale gruppo consiliare intendano appartenere;
 - b) i consiglieri che non abbiano fatto in termini la dichiarazione di cui alla precedente lettera a) costituiscono un unico gruppo misto;
 - c) la costituzione di nuovi gruppi consiliari o l'adesione di un consigliere ad altro gruppo, devono essere comunicati al Sindaco che li renderà noti al Consiglio Comunale nella prima successiva seduta;
 - d) non possono essere designati capigruppo i componenti della Giunta Comunale.

Art. 21 SINDACO

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 22

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri, in tal caso con finalità consultive ed a rilevanza interna. Può altresì delegare la firma di atti specificatamente indicati nell'atto di delega anche per categorie. Del conferimento della delega è data comunicazione al consiglio. E' l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
 - b) promuove e assume iniziative per concludere conferenze di servizi e accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
 - c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del TUEL n. 267/2000;
 - d) si sostituisce agli organi gestionali in caso di inadempienze ai sensi dell'art. 71 c. 5 del presente statuto;
 - e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
 - f) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
 - g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili, svolge inoltre tutti i compiti specifici in materia di personale le cui competenze sono previste dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - h) stipula i contratti in rappresentanza dell'Ente nel caso di assenza dei responsabili del servizio ed il Segretario Comunale svolge funzioni roganti;

- i) rappresenta in giudizio l'Ente sia come attore che come convenuto, previa autorizzazione della Giunta, e compie ogni atto conservativo dei diritti dell'Ente;
- j) rilascia le autorizzazioni e le concessioni edilizie, tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- k) decide sull'esclusione dal diritto di accesso ai documenti in casi dubbi.
- l) svolge inoltre ogni altra funzione attribuitagli direttamente dalle leggi regionali e statali;

Art. 23 **ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA**

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 24 **ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE**

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.

Art. 25 **ORDINANZE SINDACALI**

1. Il Sindaco emana le ordinanze di carattere ordinario, spettantigli in qualità di ufficiale di Governo in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
3. Il Sindaco emana, altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 2.

Art. 26 VICESINDACO

1. Il viceSindaco nominato tale dal Sindaco e scelto unicamente tra i Consiglieri Comunali è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri (in quest' ultimo caso aventi solo rilevanza interna), deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge.
3. In caso di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni sostitutive sono esercitate dall'Assessore Anziano determinato dalla maggiore età.

Art. 27 MOZIONI DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 28 DIMISSIONI E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio.
2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato dal Consiglio Comunale.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal viceSindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età.
4. Il consiglio si pronuncia entro dieci giorni dalla presentazione della relazione del viceSindaco.

Art. 29 GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è organo di impulso, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto alla competenza di altri soggetti e comunque tutti gli atti rientranti nelle funzioni di organi di governo.

Art. 30 COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da due a quattro assessori di cui uno è investito della carica di viceSindaco. Il numero degli assessori sarà stabilito dal Sindaco.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità, candidabilità, compatibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute dei consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 31 NOMINA

1. Il viceSindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone, motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge: non possono comunque far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini entro il terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione egli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 32 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di numero pari il voto del Presidente vale doppio.
4. Nel caso la Giunta sia composta da due assessori più il Sindaco le sedute sono valide con la presenza di soli due componenti.

Art. 33 COMPETENZE

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - propone al consiglio i regolamenti;
 - elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
 - assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

- stabilisce le aliquote dei tributi e propone al consiglio i criteri per l'istituzione di nuovi tributi;
- approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
- nomina e revoca il direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario comunale;
- dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento,
- esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
- fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale;
- determina, sentiti il revisore dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
- approva il Piano Economico Generale qualora previsto dal Regolamento di Contabilità;
- approva i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere pubbliche ovvero di varianti agli stessi e i programmi riservati dalla legge alla sua competenza;
- decide la cessione di qualsiasi tipo di contratto;
- approva gli acquisti e le alienazione immobiliari, le permuta qualora già previste in atti fondamentali del Consiglio e le procedure ablativa;
- assume la decisione di ricorrere o resistere in un giudizio civile o amministrativo;
- approva gli accordi transattivi;
- individua i soggetti cui affidare gli incarichi di prestazioni di opera professionale o intellettuale ovvero di lavoro autonomo secondo l'art. 2222 del C.C. qualora non appositamente regolamentati;
- adotta il piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi ai responsabili di servizio e la contestuale individuazione delle posizioni organizzative tra le quali verranno nominati i responsabili di servizio;
- predisporre lo schema di approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto;
- approva la relazione annuale al Consiglio circa l'attività svolta, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo;
- approva i prelievi dal fondo di riserva;
- approva le variazioni d'urgenza al bilancio preventivo;
- concede i contributi e gli interventi assistenziali di natura discrezionale qualora non regolamentati specificatamente;
- approva i patrocini gratuiti o meno;
- approva i collaudi e i certificati di regolare esecuzione di opere pubbliche;
- decide di ricorrere all'appalto concorso e al concorso di idee;
- adotta le modifiche alla toponomastica stradale;
- adotta atti politici discrezionali, gemellaggi, convenzioni con enti di volontariato ed associazioni;
- adotta i provvedimenti d'urgenza;
- può determinare linee di indirizzo per i Responsabili dei Servizi per la adozione degli atti gestionali di loro competenza che rivestono carattere discrezionale;
- adotta atti di indirizzo per la mobilità esterna;
- individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari;
- approva la concessione in uso dei beni patrimoniali di durata fino a nove anni;
- approva apposite convenzioni con singoli cittadini e/o associazioni locali per lo svolgimento di determinate attività aventi rilevanza ed utilità sociale.

Art. 34
POTESTA' DIRETTIVA

1. Il potere di direttiva realizza la sovra ordinazione della funzione politica su quella dirigenziale ed è finalizzata ad assicurare la corrispondenza tra la gestione amministrativa e gli interessi pubblici rappresentati.
2. Il potere di direttiva si esercita mediante adozione di atti di impulso dell'attività dei responsabili nel rispetto delle competenze loro attribuite e nelle forme di:
 - a) deliberazione della giunta comunale;
 - b) atti monocratici del Sindaco e degli assessori.
3. Le direttive possono avere contenuto generale o di dettaglio e porre termini finali o intermedi degli obiettivi da raggiungere o indicare modalità per il loro efficace conseguimento.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I
Partecipazione e decentramento

Art. 35
PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. I cittadini possono usare la lingua friulana nei loro rapporti con l'Amministrazione comunale.

Capo II
Associazionismo e volontariato

Art. 36
ASSOCIAZIONISMO

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio purché non segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
2. Il Comune di Ampezzo attribuisce alle associazioni di volontariato esistenti sul territorio il ruolo di organismi aggregativi qualificanti della propria comunità, della quale esprimono i più autentici valori di solidarietà e cooperazione.
3. Garantisce, altresì, alle stesse un ruolo attivo nell'attività dell'ente attraverso la partecipazione ai procedimenti amministrativi a cui sono interessati, nonché mediante la conclusione di accordi di cooperazione per lo svolgimento di servizi pubblici determinati.

Art. 37

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito, previa verifica dei costi/benefici derivanti dalla relativa assegnazione o a seguito di idonea motivazione.
3. Le modalità di erogazione dei contributi sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale.

Art. 38

VOLONTARIATO

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

Capo III

Modalità di partecipazione

Art. 39

CONSULTAZIONI

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa, con i mezzi ritenuti idonei, anche attraverso la predisposizione di questionari.
2. La Giunta Comunale può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
3. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.
4. La Segreteria Comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio Comunale, ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

Art. 40

PETIZIONI

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 60 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai capigruppo consiliari.

4. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione all'albo pretorio.

Art. 41 REFERENDUM

1. Un numero di elettori residenti non inferiore a un decimo degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali, di tariffe ed altre imposizioni, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) statuto comunale;
 - b) regolamento del Consiglio Comunale;
 - c) piani territoriali ed urbanistici, piano regolatore generale, strumenti urbanistici attuativi e relative variazioni;
 - d) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni;
 - e) designazione e nomina di rappresentanti;
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta del Consiglio Comunale.
9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
10. Per quanto non previsto in tali norme, si rinvia al Regolamento per la disciplina dei referendum consultivi.

Art. 42 L'AZIONE SOSTITUTIVA

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la Giunta Comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'Ente.
2. La Giunta Comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso

che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constatare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

Art. 43 ACCESSO AGLI ATTI

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
2. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici, nel rispetto di eventuali esigenze di tutela del diritto alla riservatezza.
3. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione. Sono comunque fatte salve le previsioni di legge e del regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell'azione amministrativa.
4. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
5. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 44 ISTANZE

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.

Art. 45 PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento per il quale è prevista la pubblicazione, viene effettuata all'albo pretorio del Comune, per il tempo previsto da specifiche disposizioni di legge o regolamentari o per almeno 15 giorni consecutivi.
2. Per assicurare la più ampia conoscenza di particolari atti potranno essere disposte dall'organo che li ha emanati altre forme di comunicazione o pubblicità idonee.

CAPO IV Difensore civico

Art. 46 NOMINA

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale, anche mediante convenzionamento con altri comuni o con la provincia di Udine, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti.
2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.
4. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.
5. Non può essere nominato difensore civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i ministri di culto, i membri di partiti politici;
 - c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
 - d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;
 - e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti od il Segretario comunale.

Art. 47 DECADENZA

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.

Art. 48 FUNZIONI

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.
3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata.
4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

Art. 49

FACOLTA' E PREROGATIVE

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale, unicamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Può stabilire di esaminare congiuntamente con il funzionario interessato la pratica, entro termini prefissati, e può richiedere allo stesso relazione scritta in merito allo stato del procedimento ed a particolari aspetti dello stesso da lui rilevati.
5. Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica al cittadino, od all'associazione che ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevati invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti e, in caso di ritardo, entro termini prestabiliti. Comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati.
6. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del Difensore Civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni. Il Difensore civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.

Art. 50

RELAZIONE ANNUALE

1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in Consiglio Comunale.
4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio Comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.

Art. 51

INDENNITA' DI FUNZIONE

1. Al difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione in misura pari ai 2/3 di quella attribuita dalla legge per gli assessori comunali.

Capo V

Procedimento amministrativo

Art. 52

DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI

1. Chiunque, singolo o associato, sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirevi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. L'amministrazione comunale deve individuare il funzionario Responsabile della procedura, colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 53

PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine non superiore a 30 giorni.
4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 54

PROCEDIMENTI A IMPULSO DI UFFICIO

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Art. 55

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DELL'ATTO

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti e, sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta comunale.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

TITOLO IV **Attività amministrativa**

Art. 56

OBIETTIVI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
4. Ogni qualvolta nello Statuto trattasi di titolari di organi o uffici, a meno di espressa normativa contraria, si intende che gli stessi possono essere sostituiti da proprio delegato .

Art. 57

PRINCIPI ETICI DELGI AMMINISTRATORI

1. L'attività amministrativa viene esercitata conformemente alla legge. Nell'esercizio delle loro funzioni gli amministratori perseguono solo l'interesse generale, garantiscono un esercizio diligente, trasparente e motivato delle proprie funzioni rispettando le competenze, le prerogative di altri mandatari politici o dipendenti pubblici ed astenendosi dal prendere parte a qualsiasi decisione che abbia come oggetto un qualche interesse diretto o indiretto. Nel contesto dell'esercizio delle loro funzioni gli amministratori rispettano la missione loro affidata di cui sono responsabili, senza pregiudizio dell'esercizio legittimo del proprio potere gerarchico.

Art. 58

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 59

FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle forme previste dall'art. 113 del TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000.
2. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
3. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 60

AZIENDE SPECIALI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi, con le modalità previste dall'art. 5 del DPR 902/1986.

Art. 61

ISTITUZIONI

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli con provvedimento motivato solo in casi eccezionali, in particolare la difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione dovrà essere valutata attentamente tenendo conto dell'autonomia gestionale dell'istituzione.
4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

Art. 62

SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 63 CONVENZIONI

1. Il Consiglio Comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati, al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 64 CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dall'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 65 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza. Esso è approvato con atto formale del Sindaco ai sensi della normativa vigente. All'accordo di programma si applica tutta la normativa vigente in materia sia statale che regionale.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V UFFICI E PERSONALE

CAPO I Uffici

Art. 66 PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 67 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 68 REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali e regionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 69 DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali e regionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni spetta al dipendente appositamente incaricato della gestione del tributo e la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.

Art. 70

ALTRE FORMULE ORGANIZZATIVE

1. Per lo svolgimento di specifiche funzioni o servizi non aventi carattere strettamente istituzionale l'Ente potrà fare ricorso:
 - a) a forme di privatizzazione di gestione mediante appalto o concessione;
 - b) a convenzioni con le locali associazioni di volontariato;
 - c) a forme associate di gestione con la comunità montana della Carnia e mediante convenzioni con altri Comuni e la Provincia, ai sensi della normativa vigente.
2. In situazione di insufficienza di organico l'Ente potrà, altresì, far ricorso, in settori determinati, a collaborazioni esterne con personale di altri enti mediante incarichi extra orario d'ufficio, o con professionisti privati, mediante contratti d'opera ai sensi dell'articolo 2222 del Codice Civile.
3. Il ricorso ad una delle formule organizzative di cui ai commi 1 e 2 deve essere adeguatamente motivato con riferimento a criteri di economicità ed efficienza.

CAPO II

Personale direttivo

Art. 71

DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.
2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Art. 72

COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può precedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui

non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita la Giunta comunale.

Art. 73

FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il direttore generale predispone la proposta di Piano Economico Generale o di programma risorse obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
 - a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
 - b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
 - c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
 - d) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito.

Art. 74

RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Previo espletamento delle procedure previste nel CCRL valevole per i dipendenti degli Enti Locali vengono individuate le posizioni organizzative cui affidare le funzioni di direzione degli uffici e servizi ed il compimento degli atti gestionali che impegnano l'Ente verso l'esterno.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario, e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
4. Oltre ai soggetti ed alle figure professionali definite dai precedenti commi, il responsabile del servizio può essere individuato in un componente della Giunta Comunale compreso il Sindaco, ai sensi e nel rispetto dell'art. 53 c. 23 della L. 388/2000, così come modificata dalla L. 448/2001.

Art. 75

FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Spettano ai responsabili i compiti e le funzioni previste dall'art. 107 del TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000, con riserva di ulteriore specificazione nel regolamento degli uffici e dei servizi.
2. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le proprie funzioni al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
3. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
4. In caso di stipulazione di contratti di qualsiasi tipo, se con atti di competenza della Giunta o del Consiglio vengono individuati il fine, l'oggetto, la forma e clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente, o il contraente stesso, non occorre la

Determinazione a contrarre, in quanto essa comporterebbe la mera duplicazione dell'atto.

5. In caso di inadempienza degli organi gestionali, se vi è un'urgenza tale da pregiudicare gli interessi del Comune o comunque da procurare danni allo stesso, si sostituisce d'autorità il Sindaco, motivando congruamente, anche successivamente in carenza di tempo, con atto scritto.

ART. 76 INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. La Giunta comunale, nelle forme, con limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

Art. 77 COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

CAPO III Il Segretario comunale

Art. 78 SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.
5. Il Segretario Comunale continua ad esercitare le proprie funzioni dopo la cessazione del mandato e fino alla sua riconferma o alla nomina del nuovo Segretario Comunale.

Art. 79 FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende con ruolo e compiti di alta direzione, all'esercizio delle funzioni del personale dipendente del quale coordina l'attività assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.

2. Partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta, senza diritto di voto. Assicura la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal regolamento.
3. Può rogare i contratti nell'interesse del Comune quando non sia necessaria l'assistenza del notaio e autentica le scritture private e gli atti unilaterali, sempre nell'interesse dell'Ente.
4. Ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune per cui per legge sia prevista la sua competenza.
5. Adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze;
6. Il Segretario Comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.
7. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
8. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
9. Il Segretario comunale esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Art. 80 IL VICESEGRETARIO COMUNALE

1. Il vicesegretario comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario Comunale, sia titolare dell'unica sede o titolare di sede convenzionata, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento.
2. La qualifica predetta è attribuita al dipendente di livello apicale preposto alla direzione dell'area finanziaria o amministrativa.

CAPO IV La responsabilità

Art. 81 RESPONSABILITÀ VERSO IL COMUNE

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

Art. 82 RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

1. Gli amministratori, il Segretario, il Direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario, del Direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od

operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 83

RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

1. Il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V

Finanza e contabilità

Art. 84

ORDINAMENTO

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 85

ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 86

AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. Il Comune provvede alla compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali dell'Ente stesso da rivedersi annualmente.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Responsabile del Servizio a seguito di atti di indirizzo della Giunta Comunale.
3. Il Responsabile del Servizio sovrintende l'attività di conservazione e gestione del patrimonio, adottando gli opportuni provvedimenti per assicurare la più elevata redditività nonché garantire il giusto equilibrio dell'incidenza dei relativi costi di gestione sul totale delle spese correnti.
4. I beni costituenti il patrimonio disponibile dell'ente possono essere alienati qualora la redditività risulti inadeguata al valore e comunque quando i costi di gestione e manutenzione risultino particolarmente gravosi.
5. La gestione dei beni patrimoniali in settori determinati potrà essere svolta in forma associata con altri enti, qualora ragioni di opportunità e convenienza lo richiedano.

Art. 87

BILANCIO COMUNALE

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge e/o dal regolamento di contabilità devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

Art. 88

RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto salvo diversa disposizione di legge.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalla legge.
3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione dal revisore del conto.

Art. 89

ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del servizio o dalla delibera di Giunta o di Consiglio.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 90

REVISORE DEI CONTI

1. Il Consiglio Comunale elegge il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta, salvo che la legge non disponga diversamente, ed è revocabile per inadempienza.

3. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. Al revisore dei conti possono essere affidate ulteriori funzioni, comprese quelle relative ai controlli interni.

Art. 91 TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro il termine fissato dal regolamento comunale di contabilità o nella convenzione regolante il servizio;
 - c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione che ha durata quinquennale eventualmente rinnovabile.
3. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro.

TITOLO VI CONTROLLI INTERNI

CAPO I IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Art. 92 SVILUPPO DEI CONTROLLI INTERNI

1. I controlli interni sono attuati per sostenere lo sviluppo dell'attività amministrativa e dei processi decisionali, in condizioni di legalità, efficienza, efficacia ed economicità.
2. L'Amministrazione comunale sviluppa le seguenti forme di controllo interno:
 - a) controllo di regolarità amministrativa e contabile, al fine di garantire, anche in via preventiva, la correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - c) valutazione delle prestazioni del personale;
 - d) valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi prefissati.
3. Il controllo interno è effettuato dagli organi comunali preposti, in particolare, per gli aspetti contabili, dal revisore dei conti se non attribuito ad altri organi.
4. Spetta al regolamento di contabilità e al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno.
5. I controlli interni possono, al fine di garantire la massima efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, essere attuati anche in forma associata con altri enti locali o territoriali. In questo caso la relativa convenzione stabilirà, nel rispetto dei principi dettati dal presente Statuto nonché dalle norme regionali e statali, le modalità di attivazione e di espletamento dei controlli.

Art. 93 POTERI DI VERIFICA E DI CONTROLLO DEI CONSIGLIERI CAPIGRUPPO

1. Qualsiasi consigliere Capogruppo può, entro il periodo di pubblicazione di un atto deliberativo, presentare denuncia o reclamo motivato avverso le deliberazioni assunte in violazione di legge. Tale richiesta è presentata al Segretario Comunale che la trasmette al Sindaco, corredata dalle proprie osservazioni, senza alcuna sospensione per l'esecutività degli atti.
2. L'esame degli atti di cui sopra è limitata alle sole illegittimità denunciate.
3. Entro 30 giorni dal ricevimento degli atti il Sindaco, riscontra al Capogruppo, depositando presso l'Ufficio protocollo la nota di riposta. Resta onere di quest'ultimo ritirare la stessa.

Art. 94 POTERI DI VERIFICA E DI CONTROLLO SULLE DETERMINAZIONI

1. Le determinazioni adottate dai responsabili di servizio sono atti pubblici e a disposizione di chiunque abbia interesse a visionarle.
2. I Capigruppo consiliari possono rivolgersi direttamente ai responsabili di servizio per ottenere la visione delle determinazioni adottate.

3. I Capigruppo potranno richiedere eventuali chiarimenti direttamente al Responsabile del servizio o denunciare eventuali illegittimità riscontrate al Segretario Comunale, che provvederà a trasmettere al Sindaco le proprie osservazioni in merito.
4. Il Sindaco riscontrerà entro 30 giorni dal ricevimento degli atti, impartendo le necessarie direttive.

TITOLO VII DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 95 DELEGA DI FUNZIONI ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla comunità montana della Carnia l'esercizio di funzioni e/o servizi del Comune.
2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

Art. 96 PARERI OBBLIGATORI

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 139 del TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000.
2. Decorso infruttuosamente il termine di 60 giorni, il Comune può prescindere dal parere, ad eccezione di quelli che debbono essere rilasciati da Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
3. E' fatta salva l'applicazione della normativa statale e regionale vigente in materia.

Art. 97 ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti comunali debbono essere apportati nell'ambito dei principi espressamente enunciati dalle leggi. L'entrata in vigore di norme di legge che enuncino i principi in argomento, abroga le norme statutarie o regolamentari con essi incompatibili. Il Consiglio Comunale adeguerà lo Statuto e regolamenti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette. Sono fatti salvi eventuali tempi diversi se previsti da disposizioni legislative.

Art. 98 ENTRATA IN VIGORE

Il presente statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.